

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 21 novembre 2024)

INDICE

SCALFAROTTO: sull'ottemperanza ad una sentenza della Corte costituzionale riguardante l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche dell'ex senatore Esposito (4-01410) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) Pag. 1297

sulla vicenda dell'attivista curdo-iraniana Maysoon Majidi (4-01452) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) 1301

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con la sentenza n. 227 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato soccombente nel conflitto di attribuzioni la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, dopo che il pubblico ministero Colace, nell'ambito dell'indagine nei confronti dell'imprenditore Giulio Muttoni, aveva disposto ed utilizzato intercettazioni nei confronti dell'allora senatore Esposito nel periodo tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018, senza alcuna autorizzazione del Parlamento, come richiede esplicitamente il dettato costituzionale *ex* articolo 68;

delle oltre 500 intercettazioni compiute nei confronti del senatore Esposito, inoltre, 130 sono state portate a sostegno delle accuse di turbativa d'asta, corruzione e traffico di influenze con la quale la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dello stesso senatore, richiesta successivamente accolta dal giudice per le indagini preliminari di Torino, Giulia Minutella;

la Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Giunta per le immunità del Senato, con la sentenza citata ha stabilito che le captazioni nei confronti di Muttoni erano "in realtà unicamente preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione al Senato della Repubblica": di conseguenza, i giudici della Consulta hanno annullato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Esposito formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell'ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal giudice dell'udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento;

la legge 20 giugno 2003, n. 140, stabilisce che le intercettazioni compiute illecitamente, come quelle nei confronti di Esposito, debbano essere distrutte: tuttavia, a distanza di nove mesi dalla pronuncia della Consulta, organi di stampa riportano come le 130 intercettazioni compiute nei confronti del senatore Esposito siano state utilizzate e depositate come fonti di prova all'interno di altro fascicolo di indagine, non riguardante né Esposito né Muttoni, bensì che coinvolge altre 21 persone, accusate a vario titolo di corruzione, associazione a delinquere e interferenze illecite nella vita privata;

lo scorso giugno, lo stesso pubblico ministero Colace, insieme al collega Caspani, in evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2023, ha utilizzato le intercettazioni nei confronti dell'allora senatore Esposito (assunte in modo illegittimo, come stabilito dalla Consulta, e che quindi *ex lege* n. 140 del 2003 devono essere distrutte) come prove per richiedere il rinvio a giudizio nei confronti di 21 persone;

l'iniziativa della Procura di Torino di non procedere alla distruzione delle intercettazioni e di utilizzarle in un altro procedimento configura secondo l'interrogante una grave violazione delle prerogative parlamentari e dei diritti fondamentali di difesa dei cittadini, violando palesemente una sentenza della Corte costituzionale, nonché la corretta applicazione delle leggi che tutelano le immunità parlamentari e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni a tutela delle prerogative dei rappresentanti della nazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, quali provvedimenti intenda adottare per garantire il pieno rispetto delle sentenze della Corte costituzionale da parte delle procure della Repubblica e quali misure intenda adottare per verificare se altre intercettazioni dichiarate illecite dalla Corte costituzionale siano state impropriamente utilizzate in altri procedimenti penali;

se ritenga opportuno avvalersi dei propri poteri ispettivi per accertare eventuali responsabilità disciplinari o penali connesse alla mancata distruzione delle intercettazioni e al loro utilizzo in altri procedimenti;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e delle prerogative del Parlamento.

(4-01410)

(5 settembre 2024)

RISPOSTA. - Preliminarmente, appare opportuno osservare che, con la citata sentenza n. 227 del 2023, la Corte costituzionale, risolvendo il conflitto di attribuzione, ha annullato, limitatamente alla posizione dell'ex senatore Esposito, senatore della Repubblica durante la XVII Legislatura, la richiesta di rinvio a giudizio ed il conseguente decreto che dispone il giudizio, dichiarando che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, in assenza della prescritta autorizzazione della Camera di appartenenza, disporre, effettuare ed utilizzare intercettazioni rivolte nei confronti di un terzo imputato ma, in

realtà, univocamente preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare.

Ciò posto, per rispondere ai quesiti posti, il Ministero si è prontamente attivato al fine di compiere gli opportuni accertamenti, acquisendo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, opportunamente interpellata, una dettagliata relazione che, per completezza di esposizione, di seguito si riporta.

“le conversazioni telefoniche in oggetto erano state effettuate nell'ambito del procedimento RGNR 24047/15, per la precisione nell'ambito di quattro procedimenti poi riuniti a quest'ultimo procedimento. In relazione al procedimento citato, il Pubblico Ministero dr. Colace, unico titolare del p.p. 24047/15, aveva emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 9.10.2020 e richiesta il rinvio a giudizio in data 29.7.2021, mentre il GUP presso il Tribunale di Torino in data 1.3.2022 emetteva il decreto che dispone il giudizio per l'udienza avanti al Tribunale di Torino in composizione collegiale del 19.7.2022. Nel corso delle questioni preliminari al dibattimento avanti al Tribunale di Torino, le difese sollevavano questione di competenza per territorio risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40715/23 depositata in data 5.10.2023 con la quale si stabiliva che per le ipotesi di reato riguardanti l'ex Senatore Esposito -e alcune altre a questa connesse- la competenza apparteneva al Tribunale di Roma. In data 27.10.2023 il Tribunale di Torino, in ossequio alla sentenza, stralciava (unitamente ad alcune altre) la posizione dell'ex Sen Esposito e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ove i relativi atti pervenivano in data 21.11.2023. In data 28.12.2023 (e quindi mentre il fascicolo era nella disponibilità della Procura di Roma) la Corte costituzionale si pronunciava sulle intercettazioni relative alla posizione dell'ex Sen. Esposito. In data 6.5.2024 la Procura di Roma richiedeva l'archiviazione della posizione dell'ex Senatore Esposito. In data 6.9.2024, la Procura della Repubblica di Roma ritrasmetteva il procedimento (...) per le posizioni di altri imputati essendo venute meno le ragioni di connessione con il reato che radicava la competenza in Roma. Si apprendeva così dalla lettura del fascicolo che la Procura della Repubblica di Roma, anche se a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale (...), non aveva provveduto a chiedere al Giudice la distruzione delle conversazioni telefoniche riguardanti l'ex Sen Esposito. Pertanto all'udienza dibattimentale del 13.9.2024 nell'ambito del proc. RGNR n. 24047/15, il PM faceva istanza al Tribunale di Torino di provvedere alla distruzione e il Tribunale la disponeva con ordinanza letta e depositata in udienza (...). Non risponde al vero, poi, che le conversazioni in esame siano state utilizzate e depositate come fonti di prova in altro procedimento. Si precisa infatti che dal procedimento RGNR 24047/15 veniva generato in data 5.10.2020 per separazione il proc. 18325/20, coassegnato al dr. Caspani solo dal luglio 2022. In data 1.12.2023 veniva emesso nell'ambito di tale ultimo procedimento l'avviso di conclusione delle indagini con deposito, pertanto, degli atti agli indagati ed alle difese, in data antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 227/23 depositata (...) in data

28.12.2023. Allegato all'avviso di conclusione delle indagini veniva altresì depositato ex art. 415 bis comma 2 bis c.p.p. l'elenco delle conversazioni ritenute rilevanti NON contenente però alcuna delle conversazioni telefoniche che hanno visto come interlocutore l'ex Sen. Esposito. Occorre segnalare che alcune delle conversazioni indicate come rilevanti nel procedimento RGNR 18325/20, essendo questo come già detto stralcio del proc. RGNR 24047/15, venivano tratte dal RIT all'interno dei quali erano altresì contenute alcune delle conversazioni oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale ma intervenivano tra soggetti diversi dall' ex senatore Esposito. La richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 7.6.2024 NON indica tra le fonti di prova neppure una delle conversazioni telefoniche dell'ex Sen. Esposito in quanto limita la rilevanza alle conversazioni contenute nell'elenco allegato all'avviso di conclusione delle indagini ove, si ripete, NON compariva nessuna delle telefonate dell'ex Sen. Esposito”.

In conclusione, i magistrati di Torino, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, appena il fascicolo è tornato nella propria disponibilità, hanno richiesto e provveduto alla distruzione delle conversazioni su cui si era pronunciata la Corte costituzionale, né, per come chiarito, hanno impropriamente utilizzato alcuna delle conversazioni telefoniche che hanno visto come interlocutore l'ex sen. Esposito. Pertanto, alla luce degli elementi raccolti, allo stato, non si ravvisano margini per iniziative di carattere disciplinare.

Quanto poi alle iniziative per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e delle prerogative del Parlamento in situazioni analoghe o comunque simili a quella che ha coinvolto l'ex senatore Esposito, il Governo sin dal suo insediamento ha dimostrato con azioni concrete il suo forte impegno sul fronte della tutela della *privacy*, tanto delle persone sottoposte alle indagini quanto dei cittadini estranei ai temi d'indagine. Numerose sono state, infatti, le misure messe in campo per garantire la piena attuazione dei principi costituzionali della libertà e della riservatezza delle comunicazioni. In particolare, con la legge n. 137 del 2023, sono stati posti rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativi, proprio in considerazione della rilevanza del contenuto delle intercettazioni. Nel verbale è ora consentita, dunque, soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante, neppure sommariamente.

Ancora, con la legge n. 114 del 2024, detta “legge Nordio”, è stata consolidata e potenziata la vigilanza preventiva da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, adottando misure rilevanti tra le quali si ricordano le seguenti: a) si è intervenuti sulla disciplina della pubblicazione del contenuto delle intercettazioni ampliando il divieto di pubblicazione di cui all' articolo 114 del codice di procedura penale: la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni è consentita solo se quest'ultimo è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento

o utilizzato nel corso del dibattito. Sul punto si segnala inoltre che la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), all'articolo 4, per l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, reca delega al Governo a modificare lo stesso articolo 114, prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; b) si è intervenuti sull'art. 116 del codice di procedura penale, escludendo il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; c) è stato modificato l'art. 268 del codice, introducendo il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, nonché l'obbligo per il pubblico ministero di stralciare dai "brogliacci" espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. Si ricorda che lo stesso articolo è stato oggetto di un ulteriore intervento modificativo con la legge n. 137 del 2023, con cui è stata limitata la trascrizione nel verbale soltanto al contenuto delle intercettazioni, rilevante per le indagini, anche a favore dell'indagato, e vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente; d) è stato modificato, altresì, l'art. 291 del codice di procedura penale, con l'introduzione del divieto di inserire nella richiesta cautelare dati personali dei terzi estranei alle indagini, salvo che siano indispensabili; identica modifica viene prevista per l'art. 292, comma 2-*quater*, con riferimento al contenuto dell'ordinanza del giudice.

Per effetto, dunque, di tali significative innovazioni, si è pienamente responsabilizzata l'autorità giudiziaria, sia requirente che giudicante, approntando in sede processuale un sistema di tutele efficace e completo.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(20 novembre 2024)

SCALFAROTTO. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* -
Premesso che:

Maysoon Majidi, attrice, regista e attivista curdo-iraniana, nota per il suo impegno a favore dei diritti delle donne e per la sua opposizione al regime di Teheran, è stata arrestata il 31 dicembre 2023 dopo essere sbarcata sulle coste calabresi;

Maysoon Majidi si trova attualmente detenuta nel carcere di Castrovillari con l'accusa di essere coinvolta in attività di scafismo, nonostante

le circostanze che emergono dalla sua difesa sollevino numerosi dubbi in merito alla sua reale colpevolezza: le testimonianze inizialmente rilasciate contro Maysoon Majidi da due testimoni chiave, Ali Dara Dana e Hasan Hosenzadi, sono state successivamente ritratte, con quest'ultimi che affermano di essere stati fraintesi a causa di alcuni errori di traduzione dovuti alla mancata comprensione dei dialetti curdi da parte degli interpreti;

la Procura di Crotone ha continuato a sostenere l'accusa nonostante le ritrattazioni e le dichiarazioni dello scafista reo confesso, Ufuk Aktürk, che ha scagionato Maysoon Majidi, dichiarando che la donna non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del viaggio;

Maysoon Majidi si trova attualmente in condizioni di salute precarie a causa degli scioperi della fame e della frustrazione per la lentezza del procedimento penale: nei giorni scorsi il Tribunale di Crotone non le ha concesso gli arresti domiciliari nonostante versi in condizioni fisiche e mentali del tutto incompatibili con il regime detentivo, non tenendo inoltre in considerazione la ritrattazione dei due testimoni che inizialmente l'avevano accusata;

la vicenda solleva importanti interrogativi in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di custodia cautelare e al rispetto dei principi costituzionali di garanzia di un giusto processo: il caso di Maysoon Majidi appare caratterizzato da elementi di dubbia solidità probatoria, con errori evidenti nella fase di traduzione e testimonianze ritratte che non sembrano essere state adeguatamente considerate;

la detenuta, inoltre, ha dichiarato che durante le fasi processuali non ha potuto esprimersi pienamente a causa di interpretazioni incomplete e parziali fornite dal traduttore assegnatole, impedendole di far valere correttamente la propria difesa;

è di primaria importanza che il Ministro in indirizzo ponga in essere, per i profili di sua competenza, verifiche al fine di assicurare che le fasi processuali contro Maysoon Majidi si svolgano secondo i principi costituzionali del giusto processo *ex* articolo 111 della Costituzione, assicurando inoltre che vengano rispettati i diritti fondamentali dell'uomo stabiliti dalle convenzioni europee e internazionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le informazioni in possesso del Governo sulla vicenda di Maysoon Majidi;

quali iniziative il Ministro della giustizia intenda adottare per verificare la regolarità del procedimento penale a carico di Maysoon Majidi e se

ritenga opportuno approfondire le possibilità di un riesame della custodia cautelare alla luce delle ritrattazioni delle testimonianze e delle condizioni di salute della detenuta;

quali misure intenda adottare per assicurare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che Maysoun Majidi possa avere accesso a un giusto processo, in linea con i principi costituzionali e le normative internazionali in materia di diritti umani.

(4-01452)

(20 settembre 2024)

RISPOSTA. - Innanzitutto, si rappresenta l'assoluta linearità dell'operato dell'autorità giudiziaria in relazione alla vicenda processuale di Maysoun Majidi, come emerge dalla relazione trasmessa con nota dell'8 ottobre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotona, interpellata dalla competente articolazione ministeriale, che per completezza di esposizione si riporta di seguito

“Come già riportato nelle precedenti relazioni di servizio su note analoghe, rappresento che in data 31 dicembre 2023, quale pubblico ministero di turno, venivo notiziata dell'arrivo di uno sbarco di migranti presso il porto di Crotona, intorno alle ore 11.00 del mattino, nonché del fatto che alcuni dei migranti (in particolare 5) si erano separati dal gruppo, poco prima dell'arrivo a Crotona, utilizzando un *tender* per tentare la fuga e sottrarsi ai controlli, lasciando l'imbarcazione principale (con a bordo altri 72 migranti, di cui molti minori di età) incagliata su una scogliera, senza allertare le forze dell'ordine per i dovuti soccorsi; forze dell'ordine che venivano allertate da civili che notavano l'imbarcazione in difficoltà e che si trovavano sul litorale nei pressi del punto in cui l'imbarcazione si trovava incagliata. Tra i migranti in fuga vi era A.U. (...) e Majidi Maysoun (...). I predetti, poi, venivano trovati con denaro contante e telefoni cellulare e, analizzato uno dei telefoni, veniva rinvenuto materiale che ritraeva Majidi Maysoun, sull'imbarcazione, sopra coperta (parte esterna dell'imbarcazione), durante la traversata, mentre la stessa riferiva di essersi trovata sempre sottocoperta. Venivano escussi due dei migranti giunti a Crotona - provenienti dall'imbarcazione incagliata e che le forze dell'ordine (Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) avevano posto in sicurezza - i quali, con dichiarazioni concordanti, indicavano A. come il capitano che aveva condotto l'imbarcazione (circostanza dallo stesso ammessa in sede di successivo interrogatorio, senza rendere dichiarazioni scagionanti la Majidi), mentre Majidi Maysoun veniva indicata come colei che coadiuvava il predetto, dando indicazioni ai migranti su come collocarsi durante il viaggio e provvedendo anche a distribuire i pasti; (...) Sulla base di tali elementi, la Polizia giudiziaria operante (Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotona), il 1° gennaio 2024 formalizzava il fermo d'urgenza di A.U. e Majidi Maysoun, quali persone gravemente indi-

ziate del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per i quali sussisteva il pericolo di fuga, trasmettendo gli atti all'Ufficio di Procura di Crotona per le valutazioni di competenza in ordine alla convalida del fermo. Lo scrivente pubblico ministero, ritenendo, sulla base degli elementi trasmessi, fondato e legittimo il fermo operato d'urgenza dalla Polizia giudiziaria, il 2 gennaio 2024 trasmetteva al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotona richiesta di convalida del fermo e applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, vista anche la presunzione relativa di adeguatezza prevista per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'art. 12, co. 4bis, d.lgs. 286/1998. Il Giudice delle indagini preliminari di Crotona, con ordinanza del 3 gennaio 2024, convalidava il fermo e disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L'ordinanza del GIP di Crotona non veniva impugnata in sede di riesame dalle difese degli indagati. Quanto alle attività investigative svolte, oltre ad aver presentato richiesta di incidente probatorio dei due migranti escussi a sommarie informazioni (migranti risultati irreperibili già dal 3 gennaio 2024, avendo lasciato il territorio dello Stato, come da comunicazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotona, subito dopo le attività di individuazione e fotosegnalamento, avvenute il 2 gennaio 2024; rimasti irreperibili dopo le ricerche disposte anche dal Giudice per le indagini preliminari di Crotona, che ha attivato il sistema di ricerca tramite sistema di cooperazione internazionale, sulla base delle informazioni fornite anche dalla difesa della Majidi), veniva delegata, a febbraio 2024, l'analisi del telefono cellulare della Majidi e successivamente di A., analisi i cui esiti sono giunti a metà maggio e inizi giugno 2024. Nelle more del deposito dei primi esiti dell'analisi dei telefoni cellulari, la difesa della Majidi presentava richiesta di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, a fronte della quale lo scrivente pubblico ministero esprimeva parere contrario e che il GIP rigettava. Il 17 maggio 2024, la scrivente procedeva all'interrogatorio della Majidi come da sua richiesta, presso la Casa Circondariale di Castrovillari, interrogatorio cui si è valutato di procedere dopo il deposito dei primi esiti dell'analisi dei telefoni in sequestro. Successivamente, la difesa della Majidi, oltre a presentare appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la prima istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reiterava l'istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Lo scrivente pubblico ministero esprimeva parere contrario. Il GIP di Crotona rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare. Il 6 giugno 2024 veniva depositata in segreteria richiesta di giudizio immediato che, dopo l'apposizione del Visto da parte del Procuratore della Repubblica, veniva trasmessa al Giudice per le indagini preliminari, unitamente all'intero fascicolo. La richiesta di giudizio immediato veniva accolta e veniva dal GIP disposto il giudizio immediato, dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale di Crotona, giudizio iniziato per Majidi Maysoon con l'udienza del 24 luglio 2024 (...). Il processo a carico di Majidi Maysoon è in corso di svolgimento; è calendarizzata la discussione per il 5 novembre 2024. Con specifico riferimento alla presunta ritrattazione dei due migranti che hanno accusato l'imputata di essere membro dell'equipaggio e aiutante del capitano A., si evidenzia che all'Autorità Giudiziaria non sono pervenute

ritrattazioni. I migranti, infatti, per quanto consta all'Ufficio si sono sempre resi irreperibili. In più occasioni, la difesa dell'imputata (più nello specifico, dinnanzi al GIP in sede di incidente probatorio e dinnanzi al Collegio ove si sta celebrando il processo) ha sostenuto che due soggetti, con cui è in contatto costante e che sarebbero i due migranti irreperibili, avrebbero reso, alla difesa stessa (tramite contatti whatsapp) e a giornalisti entrati in contatto con loro, dichiarazioni contrarie a quelle rese alla polizia giudiziaria in sede di fermo della Majidi. Dette presunte dichiarazioni (di cui si disconoscono i contenuti puntuali e l'identità certa dei soggetti che le avrebbero rese), comunque, non sono state rese innanzi alle Autorità Giudiziarie né sono state altrimenti acquisite nelle forme previste dal codice di rito per le indagini difensive, (...). Quanto agli interpreti e traduttori, non sono emerse problematiche, anche in sede dibattimentale, sul loro operato; interpreti che sono stati più volte impiegati come ausiliari dalla Polizia giudiziaria e dall'ufficio Giudiziario in numerosi eventi migratori, senza mai riscontrare alcuna problematicità (...) Quanto alle condizioni di salute della Majidi, nessuna comunicazione di situazioni patologiche e pregiudizievoli - incompatibili con il regime carcerario è pervenuta dalle Amministrazioni penitenziarie degli Istituti ove l'imputata è stata detenuta in via cautelare (Castrovillari e Reggio Calabria). Quanto alla modifica della misura cautelare in atto, della custodia cautelare in carcere, la difesa della Majidi ha reiterato istanze di sostituzione della misura al Tribunale in composizione collegiale alle udienze del 24 luglio 2024, 18 settembre 2024 e 1° ottobre 2024, istanze a fronte delle quali il pubblico ministero esprimeva parere contrario e che il Tribunale collegiale rigettava, ritenendo, da ultima ordinanza del 3 ottobre 2024, allo stato non affievolite le esigenze cautelari. Il processo, che si sta svolgendo a porte aperte con presenza anche della stampa - autorizzata dal Presidente del Collegio a presidiare - si sta svolgendo, al di là dell'esito decisorio, nel pieno rispetto dei diritti dell'imputata e delle garanzie del giusto processo, così come ogni altro processo per eventi migratori svoltosi negli anni presso il Tribunale di Crotona".

In sintesi, dalla relazione pervenuta dall'ufficio giudiziario non risultano anomalie processuali tali da ledere il diritto di difesa della persona prima indagata poi imputata né il vaglio sull'eventuale lesione di tale diritto (effettuato nella sua sede naturale processuale dal giudice per le indagini preliminari prima e dal giudice del dibattimento dopo) ha evidenziato qualsivoglia inosservanza delle garanzie previste dalla legge. D'altronde le determinazioni e valutazioni in merito spettano all'autorità giudiziaria procedente, sì da non residuare poteri d'intervento in capo all'amministrazione, se non nel caso in cui emergano elementi da cui poter evincere che i provvedimenti dei magistrati siano inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile (uniche ipotesi che consentono la deroga alla previsione di insindacabilità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006), che nei casi in esame si ribadisce, sono assenti.

Con riferimento poi alle condizioni detentive di Maysoun Majidi, attualmente ristretta presso la casa circondariale "G. Panzera" di Reggio Ca-

labria, dagli elementi raccolti sia presso l'autorità giudiziaria precedente che presso il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'operato delle autorità preposte appare immune da censure. In particolare, si rappresenta che, sin dal suo ingresso nella casa circondariale "R. Sisca" di Catrovillari (1° gennaio 2024), la detenuta è stata immediatamente presa in carico dal gruppo di valutazione multidisciplinare dell'istituto, sottoposta a grandissima sorveglianza custodiale-medico-trattamentale e sostenuta dal punto di vista psichiatrico-psicologico, avendo manifestato una certa fragilità emotiva e condizioni di disagio psicologico con insonnia, legati alla sua vicenda giudiziaria e a una notevole perdita di peso. Le è stata anche proposta terapia farmacologica che ha rifiutato, accettando, invece, i colloqui di sostegno. La detenuta, inoltre, a seguito di sollecitazioni da parte degli operatori penitenziari, è stata avviata a partecipare alle attività in comune con le altre compagne, a incontri formativi di prevenzione e *screening* sulla prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili e ad altre attività trattamentali. Maysoon Majidi, al momento, continua a essere sottoposta a grandissima sorveglianza medico-custodiale-trattamentale, che diventa "a vista" quando rimane da sola. È stata anche presa in carico e seguita dalla funzionaria della mediazione culturale e dagli esperti mediatori culturali che operano nell'istituto penitenziario di Reggio Calabria, all'interno del progetto "Integrando", per l'inclusione dei detenuti stranieri e la prevenzione del rischio suicidario nella popolazione detenuta.

In definitiva, le misure adottate dalle amministrazioni penitenziarie per far fronte alle criticità connesse alle vicende oggetto dell'interrogazione sono rappresentative, in concreto, della massima attenzione del Ministero, impegnato fortemente a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi in questo ambito.

Da ultimo, appare opportuno sottolineare, in tema di effettività del diritto di difesa in processi basati su prove dichiarative fornite da persona successivamente divenuta irreperibile, pure introdotto dall'interrogante, che il modello accusatorio, improntato alla netta differenziazione tra fase investigativa e fase del giudizio, prevede una deroga eccezionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova all'articolo 512 del codice di procedura penale, che consente ai fini della delibazione la lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. Tale disciplina trova fondamento costituzionale in quella "accertata impossibilità di natura oggettiva" di cui al comma quinto dell'articolo 111 della Costituzione (di cui la norma costituisce ipotesi paradigmatica), che esclude tutti i casi riconducibili ad opzioni libere e volontarie della fonte di sottrarsi all'esame testimoniale. Quest'ultima ipotesi, infatti, ricade nei divieti di cui agli articoli 111, comma quarto, della Costituzione, 526, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale e 6, paragrafo 3, lett. *d*), della Convenzione europea dei diritti umani, che proibiscono di fondare una pronuncia di condanna, in misura esclusiva o determinante, sulle dichiarazioni di chi, sottraendosi al contraddittorio, abbia impedito alla difesa di porgli domande.

Secondo l'interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 512 del codice di procedura penale, ormai consolidata, una sentenza di condanna basata unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi della suddetta disposizione, integra una violazione dell'art. 6 della CEDU solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme (Cassazione, sezione II, n. 19864/2019) quali a) l'accertamento rigoroso dell'irreperibilità, attraverso l'effettuazione di ricerche da effettuare sia sul territorio nazionale che sul territorio estero, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di ricerca disponibili; b) la verifica della "ragione dell'allontanamento", funzionale alla doverosa esclusione della riconducibilità dello stesso alla volontà di sottrarsi al contraddittorio; c) la valutazione dell'imprevedibilità dell'irreperibilità nella fase investigativa, dato che l'eventuale prevedibilità impone l'attivazione del contraddittorio incidentale; d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di "adeguate garanzie procedurali", o in alternativa, la verifica dell'esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori (Cassazione, sezione II, n. 15492/2020). In senso conforme, si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, stabilendo che l'art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) va interpretato nel senso che "esso osta all'applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell'imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un'audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell'imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione" (Corte di giustizia dell'Unione europea, 8 dicembre 2022, causa C-348/21).

A fronte di questo sistema di garanzie procedurali, resta comunque massimo l'impegno di questo Ministero, le cui linee di azione seguite in concreto ne sono una prova tangibile, a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile ed universale, fulcro di ogni sistema democratico.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(15 novembre 2024)
